

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 15 settembre 2009

OGGETTO: "PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ C.NA DEI FRATI IN COMUNE DI CAVOUR (TO)".
PROPONENTE: BETON S.P.A..
COMUNE: CAVOUR (TO).
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 12 L.R. 40/98.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 175 – 33483/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ronco.

Premesso che:

- In data 23.12.2008 la Ditta Beton SpA, con sede in Villafalletto – via Pignolo, 1, P.IVA./C.F. 00951844, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., relativamente al "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località C.na dei Frati nel Comune di Cavour (TO)".
- Contestualmente la Ditta ha provveduto al deposito degli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale di cui all'art. 12, c.2, lettera a), l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' art.12, determinando così l'avvio del procedimento.
- Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 della l.r. 40/98 "*cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a*

rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n.5 e n.6)” e più precisamente alla voce “cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani Stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla L.183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10% - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – dalla superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso”.

- L'avviso di avvio del procedimento, inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 2 del 15.02.2009.
- Il progetto é rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- L'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'Organo Tecnico provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i., con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA. La prima seduta dell'Organo Tecnico si è svolta in data 12/02/2009 presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, corso Inghilterra 7/9 Torino.
- Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti previsti dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/1978
- E' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, alla quale sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; la prima seduta si è svolta in data 12/02/2009 presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7/9, Torino. Il Proponente è stato invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi sopra citata nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito al progetto.
- Dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, e a seguito della Conferenza dei servizi citata, ai fini del completamento dell'istruttoria, questa Provincia ha provveduto a comunicare al Proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria con nota n. 0378607/LB6 del 11.05.2009. La richiesta di integrazioni ha riguardato principalmente:
 - Quadro programmatico;
 - Quadro progettuale: aspetti geologici e idrogeologici, analisi di stabilità e aspetti geotecnici, aspetti idraulici, aspetti progettuali e recupero ambientale;
 - Quadro ambientale: suolo e sottosuolo, viabilità.
- Il procedimento è stato, pertanto, sospeso sino alla data del 22/06/2009, in cui il Proponente ha provveduto alla presentazione delle integrazioni.
- A seguito del ricevimento della documentazione integrativa, si sono tenuti la seconda riunione dell'Organo Tecnico e la seconda seduta della Conferenza dei Servizi in data 28/07/2009, presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7/9.
- In sede di Conferenza è stato ritenuto che le integrazioni consegnate fossero esaurienti rispetto alle richieste formulate.

Rilevato che:

- Il progetto in esame é relativo all'ampliamento di un'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "C.na dei Frati", nel Comune di Cavour (TO), autorizzata dal Comune di Cavour in data 22/01/2009, a seguito di parere favorevole della Conferenza dei Servizi provinciale ex l.r. 44/00 del 14/10/2008.
- L'area in oggetto è situata in sponda orografica destra del Torrente Pellice, e risulta ubicata tra la fasce fluviali "B di progetto" e "C" definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
- Il deposito di alluvioni quaternarie recenti del Torrente Pellice possiede ottime caratteristiche giacimentologiche ed è caratterizzato da un buono spessore di depositi fluvioglaciali ghiaioso-sabbiosi, contraddistinti da un buon assortimento granulometrico.
- L'area interessata dall'intervento si estende ad oltre 3.5 km a NE del capoluogo, entro una regione a prevalente destinazione agricola, in sponda destra del T. Pellice, che attualmente scorre ad una distanza minima di poco superiore ai 150 m, e riguarda una superficie complessiva di 102.748 m², posta tra le quote 289-293 m s.l.m. .
- L'accesso al sito è garantito dalla SP 153 di Babano, che si sviluppa con direzione Ovest-Est al limite meridionale della proprietà, ad una distanza di circa 330-350 m dall'area di scavo.
- La zona è caratterizzata da un utilizzo essenzialmente agricolo; il centro abitato del Comune di Cavour si trova a circa 4 km, mentre le Cascine più vicine all'area estrattiva sono C.na Bonansone, C.na Barotti, V.la Buffa di Perrero, C.na Masueric che si trovano comunque a distanza almeno pari circa 200 m; i fabbricati formanti la Cascina dei Frati, nella disponibilità della Beton S.p.A., che si colloca all'interno dell'area di cava è disabitata ed abbandonata.
- Sono state scartate alternative localizzative, data la presenza di un giacimento con ottime caratteristiche e già utilizzato in ambito minerario e infrastrutturato nell'area vasta.
- L'idrografia superficiale si articola in una fitta rete irrigua, costituita da canali a cielo aperto, canali intubati, fossi e gore, tra cui si possono ricordare Bealera c.le Chiamogna di Babano, Chiamogna del Bosco, Marino e Bealera Pellicciotto, che distribuiscono sul territorio le acque derivate dal Torrente Pellice.
- Poiché l'area di cava si trova in parte contenuta all'interno della fascia C e a tergo di un limite di progetto di fascia B, è stato redatto dai progettisti, uno studio di compatibilità geologico-idraulico-ambientale. L'analisi idraulica ha dimostrato che l'intervento non modificherà le condizioni di deflusso delle portate di piena e la stabilità attuale del corso d'acqua, in quanto esterna alla parte attiva dell'alveo stesso.
- Dalla campagna di misurazioni effettuate è stato ritenuto che il livello medio della superficie piezometrica, sulla base delle informazioni raccolte, può essere individuato ad una quota di 282-284 m s.l.m., con valori di picco di soggiacenza di circa 6,6 m dal piano campagna, e quindi è garantito un margine ampio rispetto alla massima quota di scavo in progetto (pari a 4,99 da p.c).
- Il progetto prevede l'asportazione e l'accantonamento del terreno agrario e la coltivazione, mediante l'impiego di mezzi meccanici, del sottostante deposito ghiaioso-sabbioso. E' prevista l'estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso per un volume complessivo di circa 385.579 m³ di cubatura utile, ottenuta con una profondità di scavo compresa tra 4.19 e 4.99 m dal p.c.;
- Il materiale estratto sarà trasportato, tramite la viabilità ordinaria, all'impianto di lavorazione, di proprietà del proponente, ubicato a breve distanza (circa 2 km in linea d'aria e 3.5 km lungo la viabilità provinciale SP153 di Babano), in regione Monte Bruno,

in Comune di Garzigliana, prevedendo un numero di viaggi da e verso la cava pari a 20 al giorno in media con punte massime di 30.

- La coltivazione avverrà per 9 lotti successivi (da A1a A5 lotti di interesse dell'autorizzazione in essere, da B1 a B4, oggetto di ampliamento), lungo fasce parallele di larghezza pari a 40-50 m; la superficie di scavo presenterà una scarpata interna lungo l'intero perimetro con pendenza pari a 30°.
- Le attività previste consistono in scotico dello strato superficiale di 0.80 m di suolo agrario sabbioso-limoso, accantonamento in cumuli sui lotti non ancora oggetto di scavo da riutilizzarsi nella fase di ripristino ambientale, scavo (che sarà eseguito in due momenti, prevedendo un approfondimento massimo di 2.5 m alla volta) e recupero ambientale, tramite riempimento con limi di lavaggio, terre e rocce da scavo e scarti di estrazione, così da ripristinare e rimodellare la superficie secondo pendenze adeguate, al fine di evitare ristagni e ruscellamenti superficiali e consentire la restituzione dell'area all'attività agricola.
- La rete irrigua esistente sarà parzialmente mantenuta e ricostruita secondo le modalità concordate con il consorzio irriguo gestore della stessa.
- La durata complessiva dei lavori è valutata in 7 anni. I mezzi utilizzati saranno un escavatore idraulico e un dumper, una pala gommata, un dozer e autocarri.
- Nelle integrazioni del 12/06/2009 è stato accorpato il progetto di ampliamento con la porzione di cava adiacente già autorizzata ex L.R. 69/78; nel cronoprogramma è specificato che la coltivazione inizierà dai lotti già autorizzati e proseguirà sulla restante area a completamento della precedente.
- I principali parametri tecnici e dimensionali dell'opera sono raccolti nella seguente tabella:

	superficie del lotto (m ²)	Cubatura lorda (m ³)	Terreno agrario (m ³)	Intercalazioni limose-terrose (m ³)	Cubatura utile (m ³)
A1	6.284	31.357	5.027	2.633	23.697
A2	11.324	56.507	9.059	4.745	42.703
A3	14.700	73.353	11.760	6.159	55.434
A4	13.820	68.962	11.056	5.791	52.115
A5	7.518	37.515	6.014	3.150	28.350
B1	9.968	47.647	7.974	3.967	35.705
B2	15.871	79.196	12.697	6.650	59.850
B3	10.228	51.038	8.182	4.286	38.570
B4	13.035	65.045	10.428	5.462	49.155
Totale	102.748	510.620	82.199	42.842	385.579

- Il progetto di regimazione delle acque meteoriche prevede la realizzazione di una canaletta di scolo posta a monte di ogni lotto e posizionata in modo tale da consentire lo scolo delle acque nella bealera più vicina. I canali saranno realizzati in terra con sezione trapezoidale come raffigurato nell'elaborato di progetto.
- Attualmente le acque di scolo ruscellano verso il reticolo irriguo che ha funzione di reticolo idrografico minore di raccolta ed è costituito da canali in terra. La modifica temporanea e la sistemazione definitiva della rete irrigua è stata oggetto di accordo tra la Beton S.p.A. ed il Consorzio Irriguo Chiamogna del Bosco, secondo quanto riportato nella dichiarazione del 28/08/2008 del Consorzio stesso.

- Le terre da scavo da impiegarsi per il riempimento saranno reperite dall'istante da imprese che effettuano scavi e che operano sul territorio o comunque in zone limitrofe. Allo stato attuale non risulta possibile indicare con precisione da quali scavi proverrà il materiale necessario al riempimento, in quanto richiede una previsione su un arco temporale troppo lungo. Le caratteristiche tecniche e la capacità economica dell'istante, nonché i legami e gli accordi sottoscritti con diverse ditte che si occupano di scavi ed operanti sul territorio, lasciano presupporre che il materiale necessario al riempimento sarà reperito senza difficoltà e sarà disponibile al momento del bisogno.
- Il riempimento dello scavo sarà effettuato per strati successivi fino al raggiungimento della quota stabilita, con il mantenimento di una pendenza naturale ed uniforme del piano di campagna derivato
- L'intervento di recupero prevede inoltre un'alberatura vicino alla cascina ed un corridoio di siepi, formato da diversi moduli, limitrofo alla strada esistente.
- Il posizionamento degli impianti arborei è stato scelto in modo che gli stessi non siano di ostacolo alla visuale per l'accesso/recesso dalla S.P., non interferiscano con la linea ENEL e TELECOM esistente e rispettino le distanze dai confini di proprietà; per quanto riguarda le specie arbustive è stata prestata attenzione a lasciare sufficiente spazio di manovra ai mezzi agricoli poiché lo scopo principale è la restituzione dell'area all'agricoltura.
- In data 22.06.2009 è stato presentato dal Proponente il piano di gestione dei rifiuti da attività estrattiva, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, in cui è detto che la produzione di rifiuti di estrazione per la cava in esame si limita al terreno agrario di scotico e ai limi di lavaggio, prodotti in impianto. Entrambe queste produzioni non arrecheranno pericoli di inquinamento della falda, dell'aria e del terreno e tutto il materiale prodotto sarà ricollocato nella cava stessa. Tutti i materiali stoccati avranno periodi di deposito inferiori ai 3 anni e, pertanto, il luogo di deposito temporaneo non si configura come "struttura di deposito" ai sensi del comma r) n.4) dell'art n. 3 del D.Lgs n.117/2008.
- I limi di lavaggio rappresentano gli scarti o residui della lavorazione degli inerti estratti dalle cave di ghiaie e sabbie alluvionali, operata in specifici impianti di lavorazione. I suddetti impianti eseguono sugli inerti di cava estratti le operazioni di: frantumazione, selezione meccanica (vagliatura) e lavaggio. I limi di lavaggio degli inerti in uscita dall'impianto di lavorazione, risultano quindi come una sospensione di particelle solide di differente granulometria (argilla, limo e sabbia fine) in acqua, che possono seguire differenti percorsi e subire quindi un differente destino. I limi di lavaggio e la frazione limosa saranno stoccati presso l'impianto di Garzigliana sino al loro riutilizzo. Sono state allegate nel progetto le analisi dei limi attualmente presenti nell'impianto e delle acque di scarico, da cui si può verificare come tutti i parametri di legge previsti siano rispettati.
- In conformità a quanto richiesto dal Servizio Esercizio Viabilità, la soluzione proposta come temporanea di cantiere per quanto riguarda l'innesto sulla S.P. 153 di Babano, sarà adottata come definitiva. La ditta possiede già un'autorizzazione n. 0293782 del 8 aprile 2009, per la realizzazione di accesso a passo carraio con ingresso tra le progressive km 6+934 - 6+953 e uscita solo in destra, con corsia di accelerazione.

Considerato che

Dal punto di vista amministrativo

- Nel corso dell'istruttoria integrata della fase di valutazione sono pervenuti, da parte dei soggetti previsti dall'art. 9 della l.r. 40/1998, i pareri ambientali, depositati in atti, dei Servizi della Provincia di Torino (Servizio Grandi Infrastrutture e Viabilità, Servizio Tutela Flora e Fauna, Servizio Qualità dell'aria e risorse energetiche, Servizio

Pianificazione Territoriale), dell'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino, del Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte, del Settore Pianificazione e verifica attività estrattive della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'ASL TO3 e del Consorzio Irriguo Chiamogna del Bosco.

- Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. 40/98, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, depositati in atti:
 - parere prot. n.32405/2009 del 11/08/2009 dell'AIPO
- I seguenti atti, non ricompresi nel provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale, saranno rilasciati secondo le modalità di seguito riportate:
 - dovrà essere rilasciato dal Comune di Cavour il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava, ai sensi della l.r. 69/78.

Considerato inoltre che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino - istituito con D.G.P. N. 63-65326/1999 del 14 aprile 1999 e s.m.i. - ha elaborato la "**Relazione generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico**" sul progetto, trasmessa all'Assessore competente con nota prot. n. 694294 del 7.9.2009, depositata in atti. Dalla relazione emergono le considerazioni di sintesi riportate qui di seguito.

Quadro di riferimento programmatico

Vincoli ambientali e territoriali

- L'area in oggetto è situata in sponda orografica destra del Torrente Pellice, e risulta ubicata tra la fasce fluviali "B di progetto" e "C" definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI),
- L'area oggetto dell'intervento estrattivo non risulta sottoposta a vincoli per fini idrogeologici, ai sensi della l.r. n. 45/89 e s.m.i, così pure, non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, essendo ubicata ad una distanza superiore ai 150 m dalla sponda naturale del Torrente Pellice.
- Sono state mantenute le distanze di rispetto dalle strade comunali ai sensi del D.P.R. 128/59 dalla S.P. 153 di Babano.

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

- L'area interessata si trova in destra idrografica del Torrente Pellice, a monte della confluenza col Chisone. L'intera area estrattiva è compresa nella fascia C, a tergo di una fascia B di progetto. Il sottoprogetto SP1.1 dell'Autorità di Bacino del fiume Po indica che il limite di allagamento della piena a Tr=200 anni in condizioni di naturalità si attesta a tergo della B di progetto a circa 150 da essa. Nella fattispecie tale limite di allagamento attraverserebbe l'area di escavazione .
- Per quanto riguarda le aree a tergo della fascia B di progetto l'art.31 del PAI prevede: *"Nei territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art.17, comma 6 della l.183/89, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici... sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B..."*.

- Per quanto riguarda la fascia C “*competete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti*”.

Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PAEP)

- In merito alla richiesta di verifica della coerenza con il PAEP, nel progetto è affermato che:
 - l'intervento si manterrà sempre ad almeno 1 m dalla massima escursione della falda stessa e ad almeno 1 m al di sopra della linea del thalweg del tratto di corso d'acqua interessato;
 - il recupero ambientale delle aree di cava ricadenti nelle fasce fluviali è stato adeguato ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino del Po e alle specifiche dettagliate nelle Linee Guida del PAEP ai capitoli A.4.5 e A.4.6 (vedi art. 6.1.1 delle NdA dello stesso piano)
 - a fine coltivazione sarà garantito il ripristino della capacità d'uso originaria dei suoli interessati dal progetto di coltivazione (così come previsto dell'art. 6.5 delle Norme di Attuazione del PAEP) e dovrà essere prodotta una relazione agronomica che certifichi il mantenimento della stessa capacità d'uso del suolo a ripristino terminato.

Piano Regolatore Generale Comunale P.R.G.C. del Comune di Cavour

- Il vigente strumento urbanistico del Comune di Cavour risulta classificare i terreni in esame come “agricoli”. La destinazione d'uso del P.R.G.C. dovrà essere variata in congruenza con l'attività che si prevede di svolgere nell'area.

Quadro di riferimento progettuale

- L'intervento proposto, al di là del consumo di suolo e dei conseguenti mutamenti morfologici, complessivamente si ritiene provochi impatti poco rilevanti e reversibili, qualora il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di destinazione, per la qualità dei materiali utilizzati, non determini mutamenti significativi nell'assetto idrologico del sito prescelto.
- In merito allo studio idraulico, le integrazioni progettuali fornite risultano conformi agli obiettivi di studio da raggiungere e, pertanto, sono da considerarsi esaustive del comportamento idraulico del corso d'acqua nella zona di interesse. Dovrà essere comunque approntato (art.15.2 punto 14 del DPAA) un progetto annuale «*di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico*» e (art.15.4 punto 5.8 del DPAA) «*un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche*», estese ad un adeguato tratto del Torrente Pellice anche nell'intorno dell'area di cava. I monitoraggi dovranno essere estesi anche all'alveo attivo del corso d'acqua e nelle aree golenali, ed essere effettuati almeno dopo ogni evento di piena significativo superiore alla piena ordinaria.
- L'area di scavo effettivo non dovrà in nessun punto essere a distanza inferiore di 50 m dalla linea individuata quale fascia B di progetto nella cartografia del PAI.
- Si rammenta, inoltre, che nessun opera a norma dell'art. 96 lettera f) del T.U. n. 523 del 25/07/1904, può essere realizzata ad una distanza inferiore a metri 10.00 dal ciglio superiore della sponda e dal piede del rilevato arginale.
- Il terreno di scotico che si prevede di accumulare e l'eventuale deposito temporaneo dei materiali di riempimento (T&R) dovrà essere disposto in cumuli stabili e protetti in modo da escludere la possibilità di rotolio/colata di detrito in direzione della sede viaria e /o in direzione dell'area in coltivazione.

- La messa a dimora di specie arboree in adiacenza alla C.na dei Frati dovrà avvenire entro il primo biennio di coltivazione della cava.

Quadro di riferimento ambientale

Atmosfera

- La componente atmosfera è interessata sia nella fase di coltivazione che in quella di recupero da fonti di impatto quali produzione e diffusione di polveri, nonché emissioni gassose da parte dei macchinari di cantiere e degli autocarri per il trasporto del materiale all'impianto di lavorazione. Tali impatti sono considerati reversibili a breve termine.
- L'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri aerodisperse; a tal fine sarà necessario garantire:
 - una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
 - una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
 - il recupero ambientale tempestivo delle aree non più soggette ad attività estrattiva.

Ambiente idrico

- Si è ritenuto che il livello medio della superficie piezometrica, sulla base delle informazioni raccolte, possa essere individuato ad una quota di 282-284 m s.l.m. e possa quindi garantire un margine ampio rispetto alla massima quota di scavo in progetto. I valori di picco della soggiacenza (6,60 m) registrati in un arco temporale significativo (marzo 2008-giugno 2009) e anche a seguito di eventi piovosi piuttosto importanti (maggio 2008) presentano quindi un buon margine di sicurezza rispetto alla quota massima di scavo in progetto (pari a 4,99 m da p.c.).

Suolo e sottosuolo

- Con riferimento alla caratterizzazione geomorfologica dell'area di intervento, è stata prodotta una carta geomorfologica alla scala 1:5.000 secondo la quale l'area di intervento non risulta potenzialmente interessata dai processi di dinamica fluvio-torrentizia del T. Pellice.
- L'utilizzo di terre e rocce da scavo ai fini del riempimento della cava potrà essere effettuato solo con materiali che posseggano i requisiti previsti dal vigente art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare, nell'ambito di ogni intervento edilizio da cui si produrranno terre e rocce da scavo, è necessario che il proponente o l'appaltatore presentino al Comune territorialmente competente tutte le informazioni previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06, indicando come sito di destinazione quello della cava in esame. I Comuni dovranno verificare il rispetto delle specifiche CSC definite nell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; nel caso in esame, per i terreni ad uso "agricolo", si ritengono validi i limiti imposti dalla deliberazione Consiglio del regionale n. 1005-4351 dell' 8 marzo 1995 "Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati".
- Resta inteso che le terre e rocce da scavo che non soddisfano tutti i requisiti indicati dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
- In particolare lo stoccaggio degli scarti dell'attività estrattiva e del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuata in Tavola 17/I,

- avvenire in cumuli con le caratteristiche dimensionali indicate in progetto (Tavola 17/I),
- sia previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti,
- sui cumuli di terreno vegetale siano eseguite semine protettive e periodiche bagnature,
- per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere rispettato il cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in progetto, secondo in cui il terreno deve rimanere stoccato per un periodo inferiore ai tre anni;

Clima acustico

- I risultati delle indagini previsionali condotte dal proponente sembrano dimostrare come le emissioni sonore indotte dalla coltivazione in oggetto consentiranno comunque il rispetto dei limiti acustici normativi presso ricettori limitrofi individuati. Tuttavia al fine di escludere l'insorgere di eventuali incompatibilità ambientali si richiede di eseguire in corso d'opera, non appena le operazioni di scavo siano condotte alla distanza minima dal ricettore R2, una verifica strumentale delle emissioni sonore, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione, ad esempio sfruttando il terreno di scortico per la realizzazione di una duna in terra a riparo del ricettore più esposto.

Viabilità

- In conformità a quanto richiesto dal Servizio Esercizio Viabilità la soluzione proposta come temporanea di cantiere per quanto riguarda l'innesto sulla S.P. 153 di Babano, sarà adottata come definitiva. La ditta possiede già un'autorizzazione n. 0293782.del 8 aprile 2009, per la realizzazione di accesso a passo carraio con ingresso tra le progressive km 6+934 – 6+953 e uscita solo in destra, con corsia di accelerazione.

Monitoraggio

- Si richiede, di concordare con ARPA le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

Ritenuto che:

- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, l'intervento proposto è da ritenersi compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale; gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi accettabili in relazione alle esigenze di messa in sicurezza e recupero finale dell'intera area; le mitigazioni degli impatti sono definite sia mediante le precauzioni progettuali già previste sia con prescrizioni individuate negli allegati A1 e A2 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano:
 - prescrizioni amministrative
 - prescrizioni per la coltivazione
 - prescrizioni per il recupero ambientale
 - prescrizioni per i monitoraggi
 - adempimenti
 - adempimenti sulla sicurezza del cantiere
 - prescrizioni generali
 - normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale.

- Il piano di gestione dei rifiuti da attività estrattiva è stato redatto in base a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2008.

Visti:

- gli elaborati del “*Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località C.na dei Frati in Comune di Cavour (TO)*” in atti;
- l'Allegato "A1", *Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "A2", *Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti;
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 117/2008;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la l.r. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al “*Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località C.na dei Frati in Comune di Cavour*” ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, della l.r. 40/98, presentato dalla ditta Beton SpA con sede in Villafalletto – via Pignolo, 1, P.IVA./C.F. 00951844, in atti, sulla base delle motivazioni riportate in premessa. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è relativo all'intero progetto ed è subordinato all'ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell'**allegato "A1"** (*"Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale"*), e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell'**allegato "A2"** (*"Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale"*), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione da parte del Proponente delle garanzie finanziarie riportate nell'allegato A1- punto 39- a favore del Comune di Cavour, in esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della l.r. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia.
3. di stabilire che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
4. di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. 152/2006, e art. 10 della l.r. 69/78, che l'efficacia del provvedimento recante il giudizio di

compatibilità ambientale, tenuto conto delle caratteristiche del progetto in esame, abbia una durata di 7 anni, decorrenti dalla data di autorizzazione comunale.

5. di dare atto che dovrà essere rilasciato dal Comune di Cavour il provvedimento di autorizzazione della coltivazione della cava, ai sensi della l.r. 69/78, per una durata complessiva di 7 anni.
6. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la Ditta Istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
7. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio provinciale, sul sito WEB della Provincia e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta